



Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016

C. 2091

Nota di verifica n. 232
22 luglio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2091
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016
Relatore per la Commissione di merito:	Suriano
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il testo del disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

Il testo dell'Accordo si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni, e XX allegati.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli 1-29: l'Accordo in esame dispone l'entrata dell'Ecuador nell'Accordo tra UE, da una parte, e Colombia e Perù, dall'altra. In particolare, si prevedono: - l'introduzione delle tabelle relative alle merci con l'Ecuador nelle Tabelle di soppressione dei dazi della parte UE (sezione III, articoli 3-5); - le modifiche necessarie per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador con riferimento alle regole d'origine (sezione IV, articolo 6); - l'elenco delle merci alle quali l'Ecuador può	La relazione tecnica afferma, preliminarmente, che il funzionamento del Comitato per il commercio, di cui all'articolo 329, paragrafo 4, dell'Accordo commerciale e alla nota a piè di pagina 89, è garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea (UE), le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione. La RT, inoltre, sulle minori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo (inserimento dell'allegato III del Protocollo – «Tabelle di soppressione dei dazi

applicare le misure di salvaguardia agricole in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 dell'Accordo (sezione V, articolo 7);

- in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, l'inserimento delle Autorità dell'Ecuador con i relativi punti di contatto e siti web (sezione VI, articoli 8 e 9);
- in tema di scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico, tra l'altro, norme relative alle attività economiche liberalizzate, impegni nei settori di servizi liberalizzati, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi in Ecuador (sezione VII, articoli 10-19);
- la descrizione per l'Ecuador degli appalti compresi nell'accordo, con l'elenco delle amministrazioni e delle altre stazioni appaltanti, nonché l'indicazione degli appalti esclusi dall'Accordo (sezione VIII, articoli 20-23);
- l'inserimento di dichiarazioni comuni dell'Ecuador e della Parte UE figuranti nell'allegato XX del Protocollo riguardanti precisazioni sui diritti di proprietà intellettuale e il mantenimento in vigore delle misure di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche per due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché – previa verifica della loro necessità ogni cinque anni – delle misure relative all'importazione di indumenti e calzature usati e di veicoli usati (sezione X, articolo 26);
- le indicazioni geografiche dell'Ecuador di alcuni prodotti (sezione IX, articoli 24 e 25);
- le norme sulla ratifica del Protocollo in esame (sezione XI, articoli 27-29).

della parte UE per le merci originarie dell'Ecuador» dopo l'allegato I dell'Accordo), sulla base di quanto indicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli segnala che:

- quanto ai dazi doganali riscossi dall'Italia per l'anno 2016, essi ammontano a circa 24 milioni di euro. Di tale ammontare l'Italia ha incassato solamente il 20 per cento a titolo di commissioni di riscossione, essendo i dazi doganali risorse proprie dell'UE. Pertanto, l'eventuale perdita di gettito è costituita unicamente dalla perdita di tali commissioni, che tuttavia si stima essere compensata dai minori costi sostenuti per la riscossione degli stessi dazi;
- quanto all'IVA all'importazione, un'eventuale riduzione di gettito sarebbe limitata esclusivamente all'IVA gravante sui dazi non più riscossi. Detta riduzione è tuttavia compensata da un corrispondente aumento del gettito, derivante dall'incremento degli scambi commerciali, come previsto dalla Commissione europea nella valutazione dell'impatto economico dell'accordo (documento allegato al comunicato stampa IP/16/3615 dell'11 novembre 2016) che stima un aumento delle esportazioni dall'UE verso l'Ecuador pari al 42 per cento e un risparmio di dazi per gli esportatori nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno (a livello aggregato dell'UE).

La RT osserva, peraltro, che le importazioni dall'Ecuador hanno già beneficiato dal 20 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2014 del sistema di preferenze generalizzato (SPG) previsto dal regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

Successivamente, non potendo più essere applicato tale schema a causa dell'avvenuta para-fatura del Protocollo in esame, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 le merci originarie dell'Ecuador hanno beneficiato di misure commerciali autonome temporanee dell'UE ai sensi del regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014.

In conclusione, la RT non ravvisa ulteriori ipotesi di spesa rispetto a quanto già previsto a seguito della ratifica dell'Accordo originario, autorizzata con la legge n. 120/2015.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3 del ddl di ratifica: prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	La relazione tecnica non commenta specificamente la disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'Accordo prevede l'inclusione dell'Ecuador nell'Accordo tra UE e Colombia e Perù.

Si rammenta che la ratifica dell'accordo originario, che ora viene esteso all'Ecuador, è stata autorizzata dalla legge n. 120/2015. A detta legge sono stati ascritti effetti onerosi solamente in relazione all'assistenza in materia doganale, mentre per quanto riguarda le restanti disposizioni, coerentemente con altri provvedimenti di analogo contenuto, la relazione tecnica (cfr. AC 2425 della XVII legislatura) ha chiarito che il funzionamento del comitato per il commercio e dei vari sottocomitati (organismi specializzati) – di cui al titolo II (disposizioni istituzionali), articoli 12-16 dell'Accordo – sarebbe stato garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione sarebbero gravate esclusivamente sul bilancio europeo. Durante l'esame della V Commissione in sede consultiva, in risposta a una richiesta del relatore concernente le ulteriori attività amministrative a carico delle autorità nazionali, la rappresentante del Governo ha confermato che gli adempimenti amministrativi a carico delle autorità nazionali, previsti dall'Accordo, sarebbero stati svolti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (seduta del 18 dicembre 2014).

Ciò posto, andrebbero acquisiti elementi di valutazione al fine di verificare le ragioni della mancata imputazione di effetti onerosi al provvedimento in esame in relazione alle attività di assistenza doganale, per le quali erano stati previsti oneri in occasione dell'approvazione della legge del 2015. Inoltre, anche alla luce dell'esperienza applicativa di tale legge, andrebbe confermata la previsione di invarianza finanziaria concernente le ulteriori attività amministrative connesse all'operatività dell'Accordo.

Inoltre, per quanto riguarda il venir meno dei dazi doganali riscossi dall'Italia, la relazione tecnica afferma che si può stimare che l'eventuale perdita di gettito, riferita alle sole commissioni di riscossione, sia compensata dai minori costi sostenuti per la riscossione degli stessi dazi. In proposito la relazione tecnica, mentre riporta gli elementi per una stima, sia pure approssimativa, della perdita di gettito dovuta al venir meno delle commissioni (calcolabile approssimativamente in circa 4,8 milioni di euro annui sulla base di dati del 2016^[1]), non fornisce elementi circa la riduzione dei costi amministrativi che, secondo la stessa RT avrebbe carattere compensativo della predetta perdita di gettito: al fine di suffragare la stima di invarianza finanziaria andrebbero pertanto acquisiti, da un lato, dati quantitativi circa i costi che verrebbero meno (sia con riferimento all'ammontare sia riguardo alla decorrenza, tenendo conto che taluni costi potrebbero risultare non immediatamente riducibili al venir meno del relativo fattore di spesa), dall'altro, andrebbero forniti dati puntuali, eventualmente aggiornati rispetto a quelli cui fa riferimento la RT, riguardo all'attuale gettito delle commissioni di riscossione.

Per quanto concerne l'IVA all'importazione, la relazione tecnica afferma che un'eventuale riduzione di gettito, per l'IVA gravante sui dazi non più riscossi, sarebbe comunque compensata da un corrispondente aumento derivante dall'incremento degli scambi commerciali. Pertanto la relazione tecnica prefigura la possibilità di oneri (non quantificati), alla cui compensazione si provvederebbe mediante le maggiori entrate derivanti dall'atteso incremento dell'imponibile: non sono peraltro forniti elementi che consentano di verificare l'entità dei predetti oneri e l'effettiva compensatività (sul piano quantitativo e temporale) del maggior gettito atteso. Anche a tal proposito appare quindi necessario disporre dei relativi elementi di stima.

^[1] Circa il 20 per cento di circa 24 milioni di euro (dati 2016) secondo le indicazioni della RT.

